



CORTE FEDERALE

La Corte Federale composta dai Signori:

Dott. Vittorio Zanichelli

Dott. Luigi De Ficchy

Avv. Claudio Di Tullio

Presidente

Consigliere

Consigliere rel.

ha così deciso in relazione all'appello proposto il 21.11.2003 da Marco Musoni nei confronti della decisione emessa dalla Commissione Giudicante Nazionale inserita nel Comunicato Ufficiale n.15 ed affissa all'albo in data 13.11.2003.

FATTO

Il procedimento disciplinare instaurato nei confronti del tesserato Marco Musoni trae origine da due distinte contestazioni: 1) aver esercitato pressioni sul responsabile C.O.G.P. e comunque operato al fine di far approvare il calendario gare di prima divisione femminile espressamente prevedendosi, come da circolare prot.643 del 3 febbraio 2003, l'esclusione della A.S. Nuova Robur Massa dall'eventuale promozione, in violazione del disposto dell'art.53 Regolamento Gare, calendario rettificato come da telegramma 11 febbraio 2003; 2) avere nel corso della riunione tra Federazioni tenuta nel mese di febbraio 2002 presso la sala rappresentanza del Comune di Carrara affermato che " il bilancio del C.R. Toscana è falso", di avere " ricevuto minacce di morte da parte di Comitato Regionale" e di avere "ricevuto un'offerta di lire 40 milioni da parte di una persona del Comitato Regionale Toscana per tenere la bocca chiusa sul bilancio".

All'esito dell'istruttoria, la Commissione Giudicante Nazionale, ritenendo di poter ravvisare nella condotta dell'incolpato una chiara violazione dell'obbligo di lealtà e di probità sportiva imposto dal regolamento federale, disponeva la sospensione di Marco Musoni per mesi sei da ogni attività federale. In particolare, il Giudice di prima istanza riteneva di poter desumere la responsabilità del Musoni dalle concordi dichiarazioni rese dai testi Caribotti, Bernieri, Perrella, indirettamente confermate anche da quelle di Da Roit in ordine al primo addebito, e dalle dichiarazioni rese dallo stesso incolpato in merito alla seconda imputazione.

Avverso tale delibera l'incolpato proponeva tempestiva impugnazione avanti la Corte Federale chiedendo l'assoluzione da ogni addebito deducendo l'assoluta mancanza di qualsiasi prova a carico per entrambi i capi di incolpazione.

DIRITTO

L'appello appare fondato limitatamente al secondo motivo.

Relativamente al primo capo d'accusa questa Corte ritiene infatti di dover confermare la condanna inflitta al Musoni dal Giudice in prima istanza, le cui argomentazioni appaiono condivisibili. Da un'attenta disamina delle risultanze istruttorie emerge come la condotta posta in essere dal tesserato costituisca una chiara violazione della norma federale che impone un dovere di lealtà e probità sportiva. Del resto le dichiarazioni rese dai testi nel corso dell'istruttoria in ordine ad un illegittimo intervento del Musoni sulla compilazione del calendario appaiono univoche, concordanti e pienamente convincenti e tali, quindi, da avvalorare la tesi accusatoria sulla commissione dell'illecito sportivo da parte del Musoni.

Diversamente, per il secondo capo d'incolpazione la Corte non ritiene di poter pervenire ad analogo giudizio di colpevolezza. Invero, le acclamate esternazioni di irregolarità nel bilancio del Comitato Regionale Toscana operate in occasione dell'assemblea delle federazioni sportive non appaiono avere alcun rilievo disciplinare. Il Musoni infatti si è limitato ad esprimere un convincimento che aveva maturato da tempo e che lo aveva già indotto a presentare una rituale denuncia presso i competenti organi federali. Tale convinzione si è rivelata quantomeno giustificabile sotto il profilo della buona fede, posto che successivamente è stato disposto un commissariamento *ad acta* del Comitato Regionale Toscana. Orbene, il diritto di critica costituisce pacifica estrinsecazione del diritto costituzionalmente garantito alla libera manifestazione del pensiero e si caratterizza per il fatto di concretizzarsi nell'espressione di giudizi e valutazioni, piuttosto che nell'esposizione di fatti obiettivi, fino al punto di sottrarsi alla verifica dell'assoluta obiettività delle opinioni espresse. L'esercizio di tale diritto postula, per avere efficacia scriminante, oltre il rispetto del limite della continenza (il rispetto di tale limite si concretizza nell'uso di espressioni non contumeliose, nella correttezza del linguaggio, nell'assenza di toni denigratori, ma anche nel divieto di sottintesi sapienti e di insinuazioni), che venga stigmatizzato un fatto obiettivamente vero nei suoi elementi essenziali, o ritenuto tale per errore assolutamente scusabile. Nella fattispecie in esame, il tono moderato della frase profferita dal Musoni e la accertata configurabilità della buona fede depongono per l'assoluzione del prevenuto per difetto dell'elemento psicologico.

Si impone pertanto una consequenziale riduzione della sanzione irrogata in primo grado da sei a tre mesi di sospensione dalle attività federali.

P.Q.M.

la Corte Federale, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della delibera pronunciata dalla Commissione Giudicante Nazionale adottata nella riunione del 5.11.2003 ed affissa in data 13.11.2003:

- conferma la condanna di Musoni Marco per il primo capo d'incolpazione;
- assolve lo stesso dal secondo capo d'incolpazione;
- riduce la sanzione irrogata da mesi sei a mesi tre di sospensione da ogni attività federale.

Roma, 16 dicembre 2003

Il Presidente

Dott. Vittorio Zanichelli